



Rep. n. 675

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

Attività Produttive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 120 del 18-02-2015

(n. 348 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: VARIANTE AL P.R.G. ART. 8, C. 1 - D.P.R. 160/2010. VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 41/2011 PER RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DI PICCOLA ATTIVITA' ARTIGIANALE IN LOCALITA' SAN NICOLA. PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

PREMESSO CHE:

- La Ditta FRANCHINO SERVICE S.r.l. P.Iva 01961190699, con sede in Ortona (CH) in località Villa San Nicola civ. 141, è titolare della pratica n. 1613 del 03.02.2014 prot. 190, presso il SUAP Chietino-Ortonese, relativa alla richiesta di "Permesso di Costruire per Variante in Corso D'opera al permesso n. 41 del 10/02/2011 per riqualificazione edilizia di piccola attività artigianale in località San Nicola a Ortona", secondo la procedura prevista all'Art. 8, comma 1, del D.P.R. 160/2010;

- **Che** in data 10 settembre 2014, presso la sede del S.U.A.P. in Viale Amendola n. 53 di Chieti, era stata convocata la conferenza dei servizi per acquisire la documentazione ed i pareri per la definizione di cui alla richiamata pratica Suap n. 1613 prot. 190 del 03.02.2014;
- **Che** nella stessa conferenza dei servizi è emersa la necessità di acquisire la seguente documentazione integrativa:
 - Documentazione relativa a “rapporto preliminare di VAS affinché il Comune di Ortona provveda ad attivare la procedura di VAS di cui al D.Lgs 152/2006, artt. 16-17 e seguenti (essendo unico Ente legittimato ad effettuare tale invio) di modo che la Conferenza ottenga prima della fase decisoria, il relativo pronunciamento sulla “verifica di Assoggettabilità”;
 - Relazione geologica e micro zonazione sismica da trasmettere direttamente al Genio Civile Regionale;
- **Che** nella considerazione che la variante in argomento debba essere sottoposta a procedura VAS, ai sensi dell’Art. 6 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, la Ditta FRANCHINO SERVICE S.r.l., in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10/09/2014 presso la sede del SUAP chetino-ortonese in Viale Amendola civ. 53 di Chieti, ha fornito il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS dell’intervento in oggetto;
- **Che** in data 16/09/2014 con nota prot. n. 20140025795 è stata avviata la fase di consultazione inviando il Rapporto Ambientale Preliminare alle Autorità con Competenza Ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS;

RICHIAMATA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento del Consiglio Europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti determinati da piani e programmi sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica - VAS);

DATO ATTO:

che ai sensi dell’art. 4 della direttiva sopra richiamata, deve essere garantita l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, al fine di assicurare una valutazione ambientale efficace;

che a livello nazionale la citata direttiva è stata recepita dalla parte II del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, modificata dal D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008;

che nelle more dell’entrata in vigore della legge della Regione Abruzzo che disciplina la procedura di VAS dei piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione Abruzzo e agli Enti Locali, si applica la parte II del D. Lgs. n. 152/06 nel testo vigente;

RITENUTO:

che, nella ricostruzione dell’assetto delle competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la pianificazione urbanistica generale e attuativa, l’Autorità Competente in materia di VAS debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all’approvazione dei piani, pertanto, in applicazione del principio appena enunciato, la competenza ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di P.R.G. e ad elaborare relativo parere motivato resta in capo al Comune, essendo l’Ente locale il soggetto che predispone ed adotta il Piano Regolatore Generale e le sue varianti, nonché i Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, ed il Consiglio Comunale l’organo che lo approva definitivamente secondo la procedura stabilita dalla L.R. 18/83 e s.m.i.;

RICHIAMATI i commi 3, 4 e 5 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 152/06 nel testo in vigore, in base al quale è di competenza dell’Autorità Competente, e quindi del Comune di Ortona:

- verificare sulla base degli elementi di cui all’allegato I del decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte delle ACA, se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente;
- emettere il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS;
- pubblicare il risultato di verifica di assoggettabilità comprese le motivazioni;

CONSIDERATO che le ACA coinvolte con la procedura avviata in data 16/09/2014 con nota prot. n. 20140025795 sono le seguenti:

- ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Direzione Centrale, con sede a Pescara;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Genio Civile regionale, con sede a Chieti;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Politiche Agricole e sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca - Servizio Ispettorato provinciale agricoltura di Chieti;
- PROVINCIA DI CHIETI, Settore 7;
- ASL Ortona (CH) – Dipartimento di Prevenzione;

che le ACA consultate erano tenute a rimettere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

VISTO che entro i termini previsti dalla norma sono pervenuti i seguenti pareri:

- Prot. 665 del 24.09.2014 da parte della ASL Ortona (CH) – Dipartimento di Prevenzione, favorevole alla non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, acquisito al protocollo comunale n. 27537 del 29.09.2014;
- Prot. 11579 del 09.10.2014 da parte dell'A.R.T.A. Abruzzo, favorevole alla non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, acquisito al protocollo comunale n. 29027 del 09.10.2014;

VISTO il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, predisposto per conto della Ditta FRANCHINO SERVICE S.r.l.;

ATTESO che lo scopo principale della fase di analisi degli impatti è mettere a confronto la situazione dell'ambiente in assenza della variante e quella che si viene a determinare con l'attuazione della stessa, si condivide quanto precisato dal tecnico progettista e dal parere dell'ARTA Abruzzo, sopra richiamato, relativamente agli eventuali impatti attuali e futuri che vengono attenuati e/o eliminati dall'impostazione della pianificazione attuativa finalizzata:

alla "riqualificazione edilizia di piccola attività artigianale in località Villa San Nicola a Ortona", sul lotto di terreno distinto in catasto al foglio n. 20, con le particelle nn. 325, 733, 4210 (Zona E del vigente P.R.G. comunale) e 729 (già Zona B6 del vigente P.R.G. comunale);

CONSIDERATO che non sono pervenuti prescrizioni e suggerimenti, da parte delle ACA interpellate, in grado di migliorare le scelte progettuali in atto;

RITENUTO che nella ricostruzione dell'assetto delle competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la pianificazione urbanistica generale e attuativa, l'Autorità Competente in materia di VAS debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, pertanto, in applicazione del principio appena enunciato, la competenza ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di P.R.G. e ad elaborare relativo parere motivato resta in capo al Comune, essendo l'Ente locale il soggetto che predispone ed adotta il Piano Regolatore Generale e le sue varianti, nonché i Piani Attuativi di iniziativa pubblica, ed il Consiglio Comunale l'organo che lo approva definitivamente secondo la procedura stabilita dalla L.R. 18/83 e s.m.i.;

RICHIAMATI i commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/06 nel testo in vigore, in base al quale è di competenza dell'Autorità Competente, e quindi del Comune di Ortona:

- verificare sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte delle ACA, se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;
- emettere il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS;
- pubblicare il risultato di verifica di assoggettabilità comprese le motivazioni;

RITENUTO pertanto opportuno non assoggettare a VAS la variante al P.R.G., ai sensi dell'Art. 8 del DPR 160/2010, per la "riqualificazione edilizia di piccola attività artigianale in località Villa San Nicola a Ortona", sul lotto di terreno distinto in catasto al foglio n. 20, con le particelle nn. 325, 733, 4210 (Zona E del vigente P.R.G. comunale) e 729 (già Zona B6 del vigente P.R.G.

comunale), in quanto, così come indicato e documentato nel Rapporto Preliminare trasmesso dal Comune di Ortona alle ACA, e tenuto conto:

- della tipologia degli interventi previsti nella variante;
- dell'estensione poco significativa dell'intervento;
- della soluzione per la mitigazione degli effetti che lo stesso può produrre sulle componenti ambientali e antropiche;

VISTA la Direttiva 42/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTO il D.L.gs n. 267/2000;

VISTA la legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 18/83 nel testo vigente;

VISTO il PRG approvato con delibera di C.P. 30/11/1994, n° 88/12 e delibera di C.R. n° 87/24 del 21/01/1994;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce la motivazione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

2. di non assoggettare, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la variante al P.R.G., ai sensi dell'Art. 8 del DPR 160/2010, per la "*Variante in corso d'opera al Permesso n. 41 del 10/02/2011 per riqualificazione edilizia di piccola attività artigianale in località Villa San Nicola a Ortona*", sul lotto di terreno distinto in catasto al foglio n. 20, con le particelle nn. 325, 733, 4210 (Zona E del vigente P.R.G. comunale) e 729 (già Zona B6 del vigente P.R.G. comunale), alle successive fasi di VAS per le ragioni tutte evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare;

3. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all'albo pretorio e sul sito istituzione del Comune di Ortona;

4. di trasmettere la presente determinazione al SUAP Chietino-Ortonese.

II COMPILATORE

D/S

IL DIRIGENTE

Ing. Nicola PASQUINI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

